



COMUNE DI ARGENTA

**REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE
DEMOCRATICA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 134 del 23/10/1995

- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2001
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 15/12/2005

Allegato A)

REGOLAMENTO

PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'articolo 8 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dal **Capo III e Capo IV del Titolo V dello statuto comunale**, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini **nelle fasi di sviluppo delle politiche pubbliche del Comune**.

2. Nel regolamento **le forme di iniziativa da parte dei cittadini** e le modalità di consultazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva.

3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

Art. 2 **Istanze e petizioni**

1. L'istanza o la petizione, da parte di residenti singoli o associati, deve essere indirizzata al Sindaco.

2. Essa deve essere sottoscritta dal o dai proponenti e deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di un proponente, o di almeno tre e non più di dieci in caso di una sottoscrizione superiore alle venti firme, ai quali trasmettere le comunicazioni di risposta.

3. Le risposte alle istanze e petizioni, previa eventuale valutazione da parte della Giunta, sono rese note per iscritto dal Sindaco agli indirizzi indicati entro il termine di giorni trenta dal ricevimento.

4. Qualora, in relazione all'oggetto ed ai contenuti dell'istanza e petizione, sia occorrente il rinvio ai competenti organi per l'assunzione di specifici provvedimenti, questi verranno deliberati entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. In tale ultimo caso la risposta è trasmessa agli indirizzi indicati, entro i successivi 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 3 **Proposte**

1. Le proposte da parte di residenti, singoli od associati, devono essere formulate in modo univoco e riferirsi al compimento di atti di competenza della Amministrazione comunale.

2. Non possono essere oggetto di proposte:

a) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle Istituzioni, delle Aziende speciali e delle Società per Azioni partecipate dal Comune;

b) imposte, tasse, tariffe, contribuzioni per servizi pubblici a domanda individuale;

c) le materie di cui alle lettere f), h), i), l), m) dell'articolo 42, secondo comma, del D.Lgs. 267/2000.

3. La proposta, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata presso l'ufficio del Segretario comunale, corredata delle firme dei sottoscrittori e degli indirizzi degli stessi e deve essere redatta nell'articolato proprio del provvedimento che con la proposta si intende conseguire.

4. Il Segretario comunale, entro quindici giorni dalla presentazione, rimette la proposta al Sindaco unitamente a propria relazione circa la ammissibilità della stessa a termini statutari e regolamentari e sempre che non ostino evidenti motivi di legge.

5. Il Sindaco, entro i successivi trenta giorni e in riferimento alle rispettive competenze, la trasmette al Dirigente per l'adozione dell'atto conseguente, oppure la iscrive al primo punto all'ordine del giorno della Giunta successiva, o altrimenti propone al Presidente del

Consiglio comunale la sua iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile, previa acquisizione, ove occorra, dei pareri di cui all'articolo 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000.

6. La risposta è resa in forma scritta e con nota raccomandata nei successivi dieci giorni dalla intervenuta esecutività dell'atto assunto al proposito ovvero del diniego, motivato, dello stesso e viene trasmessa all'indirizzo di almeno dieci sottoscrittori all'uopo individuati dagli stessi all'atto della presentazione della proposta ovvero, in mancanza, dal Sindaco.

CAPO III

FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 4

Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

- a) assemblee pubbliche;
- b) consultazioni mediante l'invio di questionari;
- c) referendum consultivi;
- d) referendum propositivo.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

Art. 5

Assemblee - Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relative anche a porzioni del territorio comunale, che investano i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche solo le materie individuate dall'articolo 64, comma 1°, dello statuto.

Art. 6

Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio Comunale.

2. Nella deliberazione che indice la consultazione viene definito l'oggetto, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;

b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;

c) pubblicazione di appositi avvisi sul sito internet del Comune;

d) i servizi con i quali il Comune dispone l'informazione dei cittadini.

4. Alle assemblee il Sindaco invita il presidente della Commissione consiliare competente per materia, gli Assessori, i Consiglieri comunali ed il Presidente e Vice presidente dei Consigli di Partecipazione interessati.

Art. 7

Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato dal Segretario comunale, il quale svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.

3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini individuati dall'articolo 65 dello Statuto, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta.

4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmetterne copia al Consiglio comunale ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

art. 8

Questionari - Finalità e metodi

1. Il Comune per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue politiche pubbliche, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari che potranno essere attuati anche attraverso gli strumenti di democrazia elettronica del sondaggio e del voto on line previsti dal Capo V del presente Regolamento, anche per una sola porzione del territorio comunale.

2. La consultazione può essere effettuata nei confronti:

a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività svolta od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;

b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuata mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 9

Organizzazione

1. La Giunta comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. La Commissione è così composta:

- a) Sindaco, presidente;
- b) Presidente della Commissione consiliare competente per l'oggetto della consultazione;
- c) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;
- d) Segretario comunale;
- e) Dirigente del Settore Segreteria Affari generali e sviluppo economico;
- f) Il Responsabile del Servizio Controllo di Gestione, Statistica e Qualità.

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al Responsabile del Servizio Controllo di Gestione, Statistica e Qualità.

3. La Commissione, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale:

- a) definisce le fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione;
- b) approva il testo definitivo del questionario;
- c) presenza all'estrazione del campione;
- d) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
- e) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo quinto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

4. La Commissione promuove e realizza, **attraverso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico**, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti, **pubblicazioni sul sito internet, news letter ed altri strumenti ritenuti idonei**.

5. L'Ufficio Controllo di Gestione, Statistica e Qualità procede:

- a) alla predisposizione grafica ed alla redazione del questionario, avvalendosi, se del caso, di consulenze esterne, che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio comunale si è proposto indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che, al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
- b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;
- c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio, corrispondendo per esse il

trattamento previsto dalle norme vigenti. Il personale prescelto è tenuto a partecipare a corsi di preparazione tenuti dal responsabile dell'unità organizzatrice;

d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;

e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;

f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro quindici giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari.

Art. 10

Consultazione - Esito - Utilizzazione

1. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione previsti dall'apposito regolamento.
3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

CAPO IV REFERENDUM

Art. 11

Referendum propositivo e consultivo- Finalità

1. I referendum consultivo e propositivo sono istituti di partecipazione popolare, previsti dalla legge e disciplinati dall'articolo 65 dello statuto comunale e dal presente regolamento.
2. I referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisati:
 - a) le utilità sociali che con le stesse s'intendono conseguire;
 - b) i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di istituzioni o aumenti di tariffe o attraverso altre forme di partecipazione da parte dei cittadini.

5. I Referendum previsti dal presente articolo potranno essere attuati anche attraverso lo strumento del voto on line descritto dal Capo V del presente Regolamento

Art. 12
Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Ogni anno può essere ammesso, al massimo, n. 1 referendum consultivo o propositivo, secondo quanto stabilito dall'art. 65, comma 8, dello statuto.
2. I quesiti referendari possono essere effettuati annualmente, in un'unica giornata di domenica da aprile a giugno, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentiti i promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Commissione dei capi gruppo consiliari ed i Comitati 4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma.
5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 13
Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri assegnati:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa di cittadini elettori, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 14
Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondano, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale e risulta approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali e dal Ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo integra la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 15
Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo o propositivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 100 elettori del Comune, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovranno essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco convoca entro venti giorni la Commissione per i referendum composta da:

- a) Segretario Comunale,
- b) Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali
- c) Capo Servizio Servizi Demografici,

la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le adunanze della Commissione sono coordinate dal Segretario Comunale. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà d'intervento.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero **non inferiore al 15% dei residenti del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente**. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Argenta - Richiesta di referendum" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da notai, Giudici di pace, cancellieri, Segretario comunale, da impiegati comunali incaricati dal Sindaco, **da Assessori e Consiglieri comunali che ne abbiamo dato apposita comunicazione in tal senso**. Le autenticazioni effettuate dal Segretario, dagli impiegati, **dagli Assessori e dai Consiglieri comunali** sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

14. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'articolo 11 del presente regolamento.

Art. 16 Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari alla metà più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali.

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio Elettorale del Comune.

6. La Commissione di cui al terzo comma dell'articolo 13 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 17 Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento, adottate entro il 31 gennaio di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente articolo 11. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello Elettorale alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone **che siano pubblicati sul sito internet** del Comune e sul territorio comunale manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'ora della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più quesiti referendari, ciò viene chiaramente precisato nel manifesto nel quale sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 18

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

Art. 19

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. Il Settore Segreteria Affari Generali predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 20
L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco designa i Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni per le consultazioni relative ad un solo referendum.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 21
Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 8 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori. Dette designazioni devono essere consegnate ai Presidenti delle singole sezioni elettorali entro le ore 8 del giorno di votazione.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A) al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 9.00.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 22
Voto elettronico

- 1. I cittadini aventi diritto al voto referendario possono utilizzare per l'espressione di voto anche il sistema informatizzato del comune, attraverso la segnalazione di voto on line messa a disposizione sul sito internet del Comune.**
- 2. Per poter esprimere il proprio voto on line sarà messo a disposizione degli elettori, negli orari previsti per la votazione dal precedente articolo 21, un apposito format sul sito internet.**
- 3. Potranno esprimere il voto on line gli elettori che siano dotati della Carta Nazionale dei Servizi o della Carta di Identità Elettronica del Comune di Argenta.**
- 4. Il riconoscimento dell'elettore avverrà attraverso il sistema di autenticazione previsto sul sito internet del Comune.**
- 5. E' costituito un apposito Ufficio di Sezione presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico composto analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 21, cui è attribuito il compito di procedere alle operazioni elettorali previste dal medesimo articolo 21 in quanto applicabili.**
- 6. L'espressione del voto on line esaurisce il diritto di elettorato attivo dell'elettore.**

Art. 23
Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda **e dal presidente della sezione telematica istituita presso l'URP.**
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 14;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro sei giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante altre forme di informazione ritenute idonee;

b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;

c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, unitamente a tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

9. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

Art. 24

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:

a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuato dal Comune o dal concessionario;

b) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con determina dirigenziale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

a) a ciascun gruppo consiliare, già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti articoli 13, secondo comma e 14, quattordicesimo comma, una superficie di cm. 70 x 100;

b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm. 70 x 100;

c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum, un numero di superficie di cm. 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre.

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero dei quesiti per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. c) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50/100 della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

10. L'Amministrazione garantisce uno spazio di propaganda per ciascun Gruppo Consigliare e per ciascun Comitato promotore del Referendum sul sito internet del Comune, la cui pubblicazione avviene a cura della Redazione del sito internet.

11. Entro il 34 giorno precedente la data della votazione i Gruppi Consiliari e il Comitato promotore che intendano usufruire degli spazi di propaganda sul sito internet di cui al precedente capoverso, devono presentare richiesta al Sindaco, trasmettendo contestualmente copia in formato elettronico della comunicazione proposta, affinché il personale della redazione del sito possa procedere alla sua pubblicazione.

Art. 25

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum effettuato sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.

4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

Art. 26

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale devono essere rese note alla cittadinanza mediante opportune forme di pubblicità.
2. Le deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare vengono notificate, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Art. 27

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 28

Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A), costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. E' riprodotto in formato cm 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente articolo 20 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

CAPO V PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA MEDIANTE SISTEMI ELETTRONICI

Art. 29

Principi di Democrazia Elettronica

- 1. Il Comune sostiene un modello di partecipazione alla vita delle istituzioni politiche attraverso sistemi di democrazia elettronica (e.democracy), tenendo conto della trasformazione in atto nelle relazioni fra attori pubblici e privati (governance).**
- 2. Le politiche per agevolare il processo di riorganizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni, che va sotto il nome di e-government, si sviluppano con l'obiettivo di promuovere una società dell'informazione inclusiva, i cui benefici sociali ed economici possano essere allargati a tutti.**
- 3. Il problema di rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni, in un quadro sociale profondamente mutato dalla rivoluzione tecnologica, è una parte integrante di questo processo di innovazione, che il presente Capo intende affrontare.**
- 4. Il Comune di Argenta attua il presente Capo attraverso il progetto di E.Democracy con l'intento di rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.**
- 5. Il Comune di Argenta, per l'attuazione del presente capo, istituisce una apposita struttura organizzativa intersettoriale a matrice che si occupa della predisposizione, aggiornamento, gestione e restituzione delle comunicazioni ai cittadini.**

Art. 30

Accesso all'informazione

1. L'accesso dei cittadini alle informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione è prerequisite per la trasparenza dei processi decisionali politici, per poter esprimere un consenso informato ed esercitare un controllo democratico sull'operato delle istituzioni.

2. L'accesso alle informazioni viene garantito dal Comune attraverso il proprio Portale internet che mette a disposizione tutti i documenti ed i progetti dell'Amministrazione nel modo più accessibile e fruibile.

3. Nell'ambito dei progetti di E.Democracy il Comune istituisce e realizza i seguenti strumenti di informazione diretta: newsletter a tema, mailing list informative, call center e il notiziario comunale on line.

Art. 31

Accesso alla sfera pubblica

1. L'accesso dei cittadini alla sfera pubblica rappresenta, nel processo di partecipazione, l'effettiva possibilità di produrre informazione e partecipare alla formazione delle opinioni, di dialogare fra cittadini e con le istituzioni, in un confronto aperto fra attori sociali, politici e istituzionali.

2. L'accesso alla sfera pubblica viene garantito dal Comune attraverso il portale internet del Comune, ove sono messi a disposizione appositi strumenti di partecipazione, quali le Chat su argomenti specifici con il Sindaco, gli Assessori ed i Dirigenti, i Forum aperti di discussione, ed i sondaggi on line.

3. L'Amministrazione comunale definisce con appositi provvedimenti, in attuazione del presente articolo, le materie per le quali verranno attivati i forum ed i sondaggi tra i cittadini residenti, la modalità di verifica dei risultati ottenuti e gli impegni conseguentemente assunti e la tempistica di restituzione della decisione ai cittadini.

Art. 32

Iniziativa diretta da parte dei cittadini

1. La dimensione dell'iniziativa diretta da parte dei cittadini alle fasi di attuazione delle politiche pubbliche si concretizza attraverso la possibilità offerta dagli istituti giuridici previsti dal D.Lgs 267/2000 e dallo Statuto comunale attraverso la presentazione di istanze, petizioni e proposte.

2. L'iniziativa diretta, prevista dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento può essere effettuata anche per via telematica mediante l'utilizzazione degli appositi spazi messi a disposizione sul portale internet del Comune.

3. Nel caso di invio telematico ai sensi di cui al precedente punto 2, le istanze, le petizioni e le proposte indirizzate al Sindaco, devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica di colui che invia il modulo e dei nominativi di altri eventuali cittadini che appoggiano l'iniziativa.

4. Il Comune mette a disposizione dei cittadini apposita modulistica per la predisposizione delle istanze, petizioni e proposte.

5. Nel caso le istanze petizioni e proposte vengano inviate al Comune per via telematica tutti i termini previsti dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento per la gestione dei relativi procedimenti sono ridotti della metà.

Art. 33

Il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali

- 1. La dimensione del coinvolgimento dei cittadini e delle loro forme associative in specifici processi decisionali rappresenta, nel processo di partecipazione, l'effettiva possibilità offerta ai cittadini di interagire con l'Amministrazione nel momento iniziale di definizione delle politiche pubbliche.**
- 2. Il coinvolgimento nei processi inclusivi viene garantito dal Comune attraverso il Portale internet del Comune, ove vengono messi a disposizione degli interlocutori coinvolti nel processo decisionale appositi strumenti di consultazione e di analisi degli scenari attesi.**
- 3. Il Comune adotta tali strumenti di partecipazione inclusiva in tutti i processi decisionali per i quali sia prescritta dalla legge la consultazione di soggetti pubblici e privati e per la definizione di politiche pubbliche condivise su scenari di sviluppo per il territorio.**
- 4. L'Amministrazione comunale definisce con appositi provvedimenti, in attuazione del presente articolo, le modalità di verifica dei risultati ottenuti e gli impegni conseguentemente assunti e la tempistica di restituzione della decisione ai cittadini.**

Art. 34
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo i termini e le modalità di cui al 4° comma dell'art. 4 dello Statuto.

REGOLAMENTO

PER LA PARTECIPAZIONE **DEMOCRATICA**

**VERSIONE PER CONFRONTO TRA TESTO IN VIGORE E
TESTO MODIFICATO**

VECCHIA VERSIONE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'articolo 8 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

2. Nel regolamento gli istituti di consultazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva.

3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

NUOVA VERSIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'articolo 8 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dal **Capo III e Capo IV del Titolo V dello statuto comunale**, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini **nelle fasi di sviluppo delle politiche pubbliche del Comune**.

2. Nel regolamento **le forme di iniziativa da parte dei cittadini** e le modalità di consultazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva.

3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

Art. 2 Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

- a) assemblee pubbliche;
- b) consultazioni mediante l'invio di questionari;
- c) referendum consultivi;
- d) referendum propositivo.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

CAPO II

POTERI DI INIZIATIVA

Art. 2

Istanze e petizioni


1. L'istanza o la petizione, da parte di residenti singoli o associati, deve essere indirizzata al Sindaco.

2. Essa deve essere sottoscritta dal o dai proponenti e deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di un proponente, o di almeno tre e non più di dieci in caso di una sottoscrizione superiore alle venti firme, ai quali trasmettere le comunicazioni di risposta.

3. Le risposte alle istanze e petizioni, previa eventuale valutazione da parte della Giunta, sono rese note per iscritto dal Sindaco agli indirizzi indicati entro il termine di giorni trenta dal ricevimento.

4. Qualora, in relazione all'oggetto ed ai contenuti dell'istanza e petizione, sia occorrente il rinvio ai competenti organi per l'assunzione di specifici provvedimenti, questi verranno deliberati entro sessanta giorni dal ricevimento.

...5 In tale ultimo caso la risposta è trasmessa agli indirizzi indicati, entro i successivi 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.



CAPO II ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 3 Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relative anche a porzioni del territorio comunale, che investano i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche solo le materie individuate dall'articolo 64, comma 1°, dello statuto.

Art. 3

Proposte

1. Le proposte da parte di residenti, singoli od associati, devono essere formulate in modo univoco e riferirsi al compimento di atti di competenza della Amministrazione comunale.

2. Non possono essere oggetto di proposte:

a) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle Istituzioni, delle Aziende speciali e delle Società per Azioni partecipate dal Comune;

b) imposte, tasse, tariffe, contribuzioni per servizi pubblici a domanda individuale;

c) le materie di cui alle lettere f), h), i), l), m) dell'articolo 42, secondo comma, del D.Lgs. 267/2000.

3. La proposta, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata presso l'ufficio del Segretario comunale, corredata delle firme dei sottoscrittori e degli indirizzi degli stessi e deve essere redatta nell'articolato proprio del provvedimento che con la proposta si intende conseguire.

4. Il Segretario comunale, entro quindici giorni dalla presentazione, rimette la proposta al Sindaco unitamente a propria relazione circa la ammissibilità della stessa a termini statuari e regolamentari e sempre che non ostino evidenti motivi di leggi.

5. Il Sindaco, entro i successivi trenta giorni e in riferimento alle rispettive competenze, la trasmette al Dirigente per l'adozione dell'atto conseguente, oppure la iscrive al primo punto all'ordine del giorno della Giunta successiva, o altrimenti propone al Presidente del Consiglio comunale la sua iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile, previa acquisizione, ove occorra, dei pareri di cui all'articolo 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000.

6. La risposta è resa in forma scritta e con nota raccomandata nei successivi dieci giorni dalla intervenuta esecutività dell'atto assunto al proposito ovvero del diniego, motivato, dello stesso e viene trasmessa all'indirizzo di almeno

**dieci sottoscrittori all'uopo individuati dagli stessi
all'atto della presentazione della proposta ovvero,
in mancanza, dal Sindaco.**

Art. 4 Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio Comunale.

2. Nella deliberazione che indice la consultazione viene definito l'oggetto, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;

b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;

c) pubblicazione di appositi avvisi sul sito internet del Comune;

d) i servizi con i quali il Comune dispone l'informazione dei cittadini.

4. Alle assemblee il Sindaco invita il presidente della Commissione consiliare competente per materia, gli Assessori, i Consiglieri comunali ed il Presidente e Vice presidente dei Consigli di Partecipazione interessati.

CAPO III

FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 4

Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

a) assemblee pubbliche;

b) consultazioni mediante l'invio di questionari;

c) referendum consultivi;

d) referendum propositivo.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

Art. 5 Assemblee - Organizzazione e partecipazione – Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato dal Segretario comunale, il quale svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini individuati dall'articolo 65 dello Statuto, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmetterne copia al Consiglio comunale ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.
5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

Art. 5

Assemblee - Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relative anche a porzioni del territorio comunale, che investano i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche solo le materie individuate dall'articolo 64, comma 1°, dello statuto.

**CAPO III CONSULTAZIONI
MEDIANTE QUESTIONARI**

Art. 6 Finalità e metodi

1. Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari esclusivamente nelle stesse materie oggetto di assemblea pubblica.

2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio comunale.

3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:

a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività svolta od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;

b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuata mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 6

Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio Comunale.

2. Nella deliberazione che indice la consultazione viene definito l'oggetto, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;

b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;

c) pubblicazione di appositi avvisi sul sito internet del Comune;

d) i servizi con i quali il Comune dispone l'informazione dei cittadini.

4. Alle assemblee il Sindaco invita il presidente della Commissione consiliare competente per materia, gli Assessori, i Consiglieri comunali ed il Presidente e Vice presidente dei Consigli di Partecipazione interessati.



Art. 7 Organizzazione

1. La Giunta comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. La Commissione è così composta:

- a) Sindaco, presidente;
- b) Presidente della Commissione consiliare competente per l'oggetto della consultazione;
- c) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;
- d) Segretario comunale;
- e) Dirigente della Ripartizione Servizi Demografici o suo delegato;
- f) Il Responsabile del Servizio Controllo di Gestione, Statistica e Qualità.

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al Responsabile del Servizio Controllo di Gestione, Statistica e Qualità.

3. La Commissione, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale:

- a) definisce le fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione;
- b) approva il testo definitivo del questionario;
- c) presenza all'estrazione del campione;
- d) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
- e) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo quinto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

4. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante

Art. 7

Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato dal Segretario comunale, il quale svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.

3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini individuati dall'articolo 65 dello Statuto, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta.

4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmetterne copia al Consiglio comunale ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

manifesti e con le altre forme ritenute idonee.

5. L'Ufficio Controllo di Gestione, Statistica e Qualità procede:

a) alla predisposizione grafica ed alla redazione del questionario, avvalendosi, se del caso, di consulenze esterne, che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio comunale si è proposto indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che, al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;

b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;

c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio, corrispondendo per esse il trattamento previsto dalle norme vigenti. Il personale prescelto è tenuto a partecipare a corsi di preparazione tenuti dal responsabile dell'unità organizzatrice;

d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;

e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;

f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state

ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro quindici giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari.

Art. 8 Consultazione - Esito – Utilizzazione

1. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.

2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione previsti dall'apposito regolamento.

3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line in the middle of the page.

Vertical line on the right side of the page.

art. 8

Questionari - Finalità e metodi

1. Il Comune per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue politiche pubbliche, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari che potranno essere attuati anche attraverso gli strumenti di democrazia elettronica del sondaggio e del voto on line previsti dal Capo V del presente Regolamento.

2. Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari esclusivamente nelle stesse materie oggetto di assemblea pubblica.

3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:

a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività svolta od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;

b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuata mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

**CAPO IV REFERENDUM
CONSULTIVO - NORME GENERALI**

Art. 9 Finalità

1. I referendum consultivo e propositivo sono istituti di partecipazione popolare, previsti dalla legge e disciplinati dall'articolo 65 dello statuto comunale e dal presente regolamento.

2. I referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisati:

a) le utilità sociali che con le stesse s'intendono conseguire;

b) i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di istituzioni o aumenti di tariffe o attraverso altre forme di partecipazione da parte dei cittadini.

Art. 9

Organizzazione

1. La Giunta comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. La Commissione è così composta:

a) Sindaco, presidente;

b) Presidente della Commissione consiliare competente per l'oggetto della consultazione;

c) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;

d) Segretario comunale;

e) Dirigente della Ripartizione Servizi Demografici o suo delegato;

f) Il Responsabile del Servizio Controllo di Gestione, Statistica e Qualità.

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al Responsabile del Servizio Controllo di Gestione, Statistica e Qualità.

3. La Commissione, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale:

a) definisce le fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione;

b) approva il testo definitivo del questionario;

c) presenza all'estrazione del campione;

d) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;

e) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo quinto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

4. La Commissione promuove e realizza, **attraverso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico**, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti, **pubblicazioni sul sito internet, news letter ed altri strumenti ritenuti idonei**.

5. L'Ufficio Controllo di Gestione, Statistica e Qualità procede:

a) alla predisposizione grafica ed alla redazione del questionario, avvalendosi, se del caso, di consulenze esterne, che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio comunale si è proposto indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che, al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;


b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;

c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio, corrispondendo per esse il trattamento previsto dalle norme vigenti. Il personale prescelto è tenuto a partecipare a corsi di preparazione tenuti dal responsabile dell'unità organizzatrice;

d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;

e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;

f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro quindici giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari.



Art. 10 Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Ogni anno può essere ammesso, al massimo, n. 1 referendum consultivo o propositivo, secondo quanto stabilito dall'art. 65, comma 8, dello statuto.
2. I quesiti referendari possono essere effettuati annualmente, in un'unica giornata di domenica da aprile a giugno, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma.
5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 10

Consultazione - Esito - Utilizzazione

1. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione previsti dall'apposito regolamento.
3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

Art. 11 Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri assegnati:

a) per iniziativa dello stesso Consiglio;

b) per iniziativa di cittadini elettori, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

CAPO IV
REFERENDUM

Art. 11

Referendumm propositivo e consultivo- Finalità

1. I referendum consultivo e propositivo sono istituti di partecipazione popolare, previsti dalla legge e disciplinati dall'articolo 65 dello statuto comunale e dal presente regolamento.

2. I referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisati:

a) le utilità sociali che con le stesse s'intendono conseguire;

b) i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di istituzioni o aumenti di tariffe o attraverso altre forme di partecipazione da parte dei cittadini.

5. I Referendum previsti dal presente articolo potranno essere attuati anche attraverso lo strumento del voto on line descritto dal Capo V del presente Regolamento.

Art. 12

Referendum ammessi - Data di effettuazione

Art. 12 Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondano, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale e risulta approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali e dal Ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo integra la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

1. Ogni anno può essere ammesso, al massimo, n. 1 referendum consultivo o propositivo, secondo quanto stabilito dall'art. 65, comma 8, dello statuto.

2. I quesiti referendari possono essere effettuati annualmente, in un'unica giornata di domenica da aprile a giugno, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentiti i promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

Commissione dei capi gruppo consiliari ed i Comitati 4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma.

5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 13 Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo o propositivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 100 elettori del Comune, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovranno essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco convoca entro venti giorni la Commissione per i referendum composta da:

a) Segretario Comunale,

b) Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali,

c) Capo Servizio Servizi Demografici,

la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le adunanze della Commissione sono coordinate dal Segretario Comunale. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà d'intervento.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio comunale decide sulla

Art. 13

Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri assegnati:

a) per iniziativa dello stesso Consiglio;

b) per iniziativa di cittadini elettori, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore ad un quindicesimo, con arrotondamento in eccesso, degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Argenta - Richiesta di referendum" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da notai, Giudici di pace, cancellieri, Segretario comunale, o da impiegati comunali incaricati dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a

tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

14. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'articolo 11 del presente regolamento.

**CAPO V LE PROCEDURE
PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE**

Art. 14 Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari alla metà più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali.

4. La ripartizione del Comune in sezioni sono organizzate dall'Ufficio Elettorale del Comune.

6. La Commissione di cui al terzo comma dell'articolo 13 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 14

Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondano, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale e risulta approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali e dal Ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo integra la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 15 Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento, adottate entro il 31 gennaio di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente articolo 11. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello Elettorale alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;

b) il giorno e l'ora della votazione;

c) le modalità della votazione;

d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;

e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più quesiti referendari, ciò viene chiaramente precisato nel manifesto nel quale sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non

Art. 15

Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo o propositivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 100 elettori del Comune, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovranno essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco convoca entro venti giorni la Commissione per i referendum composta da:

a) Segretario Comunale,

b) Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali

c) Capo Servizio Servizi Demografici,

la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le adunanze della Commissione sono coordinate dal Segretario Comunale. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà d'intervento.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma,

leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero **non inferiore al 15% dei residenti del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente**. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Argenta - Richiesta di referendum" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da notai, Giudici di pace, cancellieri, Segretario comunale, da impiegati comunali incaricati dal Sindaco, **da Assessori e Consiglieri comunali che ne abbiamo dato apposita comunicazione in tal senso**. Le autenticazioni effettuate dal Segretario, dagli impiegati, **dagli Assessori e dai Consiglieri comunali** sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.


11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

12. La Commissione verifica la regolarità degli atti,

12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

14. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'articolo 11 del presente regolamento.



Art. 16 Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

Art. 16

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari alla metà più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali.

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio Elettorale del Comune.

6. La Commissione di cui al terzo comma dell'articolo 13 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

**CAPO VI ORGANIZZAZIONE E
PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI
SCRUTINIO**

Art. 17 Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. Il Settore Segreteria Affari Generali predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 17

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento, adottate entro il 31 gennaio di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente articolo 11. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello Elettorale alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone **che siano pubblicati sul sito internet** del Comune e sul territorio comunale manifesti con i quali sono precisati:

a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;

b) il giorno e l'ora della votazione;

c) le modalità della votazione;

d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;

e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più quesiti referendari, ciò viene chiaramente precisato nel manifesto nel quale sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata,

per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 18 I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 18

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per il referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per il referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

Art. 19 L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco designa i Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni per le consultazioni relative ad un solo referendum.


5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 19

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. Il Settore Segreteria Affari Generali predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.



Art. 20 Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 8 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori. Dette designazioni devono essere consegnate ai Presidenti delle singole sezioni elettorali entro le ore 8 del giorno di votazione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A) al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 9.00.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla

Art. 20

L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco designa i Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni per le consultazioni relative ad un solo referendum.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 21 Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 14;

b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro sei giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni

Art. 21

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 8 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori. Dette designazioni devono essere consegnate ai Presidenti delle singole sezioni elettorali entro le ore 8 del giorno di votazione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A) al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 9.00.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso

dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante altre forme di informazione ritenute idonee;

b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;

c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, unitamente a tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

9. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

CAPO VII LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 22 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:

a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuato dal Comune o dal concessionario;

b) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con determina dirigenziale___entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo

a) a ciascun gruppo consiliare, già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti articoli 13, secondo comma e 14, quattordicesimo comma, una superficie di cm. 70 x 100;

b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm. 70 x 100;

c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum, un numero di superficie di cm. 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre.

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero dei quesiti per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla

Art. 22

Voto elettronico

1. I cittadini aventi diritto al voto referendario possono utilizzare per l'espressione di voto anche il sistema informatizzato del comune, attraverso la segnalazione di voto on line messa a disposizione sul sito internet del Comune.

2. Per poter esprimere il proprio voto on line sarà messo a disposizione degli elettori, negli orari previsti per la votazione dal precedente articolo 21, un apposito format sul sito internet.

3. Potranno esprimere il voto on line gli elettori che siano dotati della Carta Nazionale dei Servizi o della Carta di Identità Elettronica del Comune di Argenta.

4. Il riconoscimento dell'elettore avverrà attraverso il sistema di autenticazione previsto sul sito internet del Comune.

5. E' costituito un apposito Ufficio di Sezione presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico composto analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 21, cui è attribuito il compito di procedere alle operazioni elettorali previste dal medesimo articolo 21 in quanto applicabili.

6. L'espressione del voto on line esaurisce il diritto di elettorato attivo dell'elettore.

consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. c) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50/100 della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.



**CAPO VIII ATTUAZIONE DEL
RISULTATO DEL REFERENDUM**

Art. 23 Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum effettuato sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.

4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

Art. 23

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda **e dal presidente della sezione telematica istituita presso l'URP.**

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 14;

b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro sei giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della

Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante altre forme di informazione ritenute idonee;


b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;

c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, unitamente a tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

9. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.



Art. 24 Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale devono essere rese note alla cittadinanza mediante opportune forme di pubblicità.

2. Le deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare vengono notificate, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Art. 24

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:

a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuato dal Comune o dal concessionario;

b) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con determina dirigenziale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

a) a ciascun gruppo consiliare, già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti articoli 13, secondo comma e 14, quattordicesimo comma, una superficie di cm. 70 x 100;

b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm. 70 x 100;

c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum, un numero di superficie di cm. 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre.

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero dei quesiti per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad

una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. c) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.


7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50/100 della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

10. L'Amministrazione garantisce uno spazio di propaganda per ciascun Gruppo Consigliare e per ciascun Comitato promotore del Referendum sul sito internet del Comune, la cui pubblicazione avviene a cura della Redazione del sito internet.

11. Entro il 34 giorno precedente la data della votazione i Gruppi Consiliari e il Comitato promotore che intendano usufruire degli spazi di propaganda sul sito internet di cui al precedente capoverso, devono presentare richiesta al Sindaco, trasmettendo contestualmente copia in formato elettronico della comunicazione proposta, affinché il personale della redazione del sito possa procedere alla sua pubblicazione.



CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 25

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum effettuato sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.

4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

Art. 26 Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A), costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. E' riprodotto in formato cm 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente articolo 20 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

Art. 26

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale devono essere rese note alla cittadinanza mediante opportune forme di pubblicità.

2. Le deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare vengono notificate, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

<p>Art. 27 Entrata in vigore</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;">Disciplina del procedimento referendario</p> <p>1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum sono disciplinati dal presente regolamento.</p>
<p></p>	<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p style="text-align: center;">Scheda per il referendum</p> <p>1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A), costituisce parte integrante del presente regolamento.</p> <p>2. E' riprodotto in formato cm 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente articolo 20 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.</p>

CAPO V

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA MEDIANTE SISTEMI ELETTRONICI

Art. 29

Principi di Democrazia Elettronica

1. Il Comune sostiene un modello di partecipazione alla vita delle istituzioni politiche attraverso sistemi di democrazia elettronica (e.democracy), tenendo conto della trasformazione in atto nelle relazioni fra attori pubblici e privati (governance).

2. Le politiche per agevolare il processo di riorganizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni, che va sotto il nome di e-government, si sviluppano con l'obiettivo di promuovere una società dell'informazione inclusiva, i cui benefici sociali ed economici possano essere allargati a tutti.

3. Il problema di rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni, in un quadro sociale profondamente mutato dalla rivoluzione tecnologica, è una parte integrante di questo processo di innovazione, che il presente Capo intende affrontare.

4. Il Comune di Argenta attua il presente Capo attraverso il progetto di E.Democracy con l'intento di rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.

5. Il Comune di Argenta, per l'attuazione del presente capo, istituisce una apposita struttura organizzativa intersettoriale a matrice che si occupa della predisposizione, aggiornamento, gestione e restituzione delle comunicazioni ai cittadini.

Art. 30

Accesso all'informazione

1. L'accesso dei cittadini alle informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione è prerequisito per la trasparenza dei processi decisionali politici, per poter esprimere un consenso informato ed esercitare un controllo democratico sull'operato delle istituzioni.

2. L'accesso alle informazioni viene garantito dal Comune attraverso il proprio Portale internet che mette a disposizione tutti i documenti ed i progetti dell'Amministrazione nel modo più accessibile e fruibile.

3. Nell'ambito dei progetti di E.Democracy il Comune istituisce e realizza i seguenti strumenti di informazione diretta: newsletter a tema, mailing list informative, call center e il notiziario comunale on line.

Art. 31

Accesso alla sfera pubblica

1. L'accesso dei cittadini alla sfera pubblica rappresenta, nel processo di partecipazione, l'effettiva possibilità di produrre informazione e partecipare alla formazione delle opinioni, di dialogare fra cittadini e con le istituzioni, in un confronto aperto fra attori sociali, politici e istituzionali.

2. L'accesso alla sfera pubblica viene garantito dal Comune attraverso il portale internet del Comune, ove sono messi a disposizione appositi strumenti di partecipazione, quali le Chat su argomenti specifici con il Sindaco, gli Assessori ed i Dirigenti, i Forum aperti di discussione, ed i sondaggi on line.

3. L'Amministrazione comunale definisce con appositi provvedimenti, in attuazione del presente articolo, le materie per le quali verranno attivati i forum ed i sondaggi tra i cittadini residenti, la modalità di verifica dei risultati ottenuti e gli impegni conseguentemente assunti e la tempistica di restituzione della decisione ai cittadini.

Art. 32

Iniziativa diretta da parte dei cittadini

1. La dimensione dell'iniziativa diretta da parte dei cittadini alle fasi di attuazione delle politiche pubbliche si concretizza attraverso la possibilità offerta dagli istituti giuridici previsti dal D.Lgs 267/2000 e dallo Statuto comunale attraverso la presentazione di istanze, petizioni e proposte.

2. L'iniziativa diretta, prevista dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento può essere effettuata anche per via telematica mediante l'utilizzazione degli appositi spazi messi a disposizione sul portale internet del Comune.

3. Nel caso di invio telematico ai sensi di cui al precedente punto 2, le istanze, le petizioni e le proposte indirizzate al Sindaco, devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica di colui che invia il modulo e dei nominativi di altri eventuali cittadini che appoggiano l'iniziativa.

4. Il Comune mette a disposizione dei cittadini apposita modulistica per la predisposizione delle istanze, petizioni e proposte.

.... 5. Nel caso le istanze petzioni e proposte vengano inviate al Comune per via telematica tutti i termini previsti dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento per la gestione dei relativi procedimenti sono ridotti della metà.

	<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;">Il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali</p> <p>1. La dimensione del coinvolgimento dei cittadini e delle loro forme associative in specifici processi decisionali rappresenta, nel processo di partecipazione, l'effettiva possibilità offerta ai cittadini di interagire con l'Amministrazione nel momento iniziale di definizione delle politiche pubbliche.</p> <p>2. Il coinvolgimento nei processi inclusivi viene garantito dal Comune attraverso il Portale internet del Comune, ove vengono messi a disposizione degli interlocutori coinvolti nel processo decisionale appositi strumenti di consultazione e di analisi degli scenari attesi.</p> <p>3. Il Comune adotta tali strumenti di partecipazione inclusiva in tutti i processi decisionali per i quali sia prescritta dalla legge la consultazione di soggetti pubblici e privati e per la definizione di politiche pubbliche condivise su scenari di sviluppo per il territorio.</p> <p>4. L'Amministrazione comunale definisce con appositi provvedimenti, in attuazione del presente articolo, le modalità di verifica dei risultati ottenuti e gli impegni conseguentemente assunti e la tempistica di restituzione della decisione ai cittadini.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 34</p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore secondo i termini e le modalità di cui al 4° comma dell'art. 4 dello Statuto.</p>